



ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223
C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it
Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it



Circ.n.297

Messina, 30/05/2020

Ai docenti
Agli atti
Al sito web

Oggetto: VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIME DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI - INDICAZIONI

PREMESSA NORMATIVA

La situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessaria, per l'A.S. 2019-20, una rimodulazione dell'attività didattica programmata e una definizione di specifiche misure sulla *valutazione degli esiti finali di apprendimento* degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione e sulle *strategie e modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22..

L'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020, trasmessa con Circ. n.282 ai docenti insieme all' O.M. n. 9, definisce le misure sopra indicate e stabilisce che "L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017,n. 62. Le riunioni degli organi collegiali previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza."

Nell'intento di facilitare il lavoro dei docenti, si ripropongono le parti di maggiore interesse che richiedono una riflessione attenta in vista delle prossime procedure di valutazione in sede di scrutinio finale. Per semplificare la lettura e la riflessione si riportano a seguire gli articoli di maggiore interesse, opportunamente commentati.

Articolo 2 - Progettazioni e criteri di valutazione

1. *I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all'articolo 6.*

2. *Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui all'articolo 4, comma 4 del Regolamento sull'autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.*

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe sono chiamati ad aggiornare le progettazioni di inizio anno scolastico, al fine di rimodulare obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie in considerazione dell'attivata didattica a distanza. Nell'aggiornare le progettazioni iniziali, sono altresì chiamati ad individuare ove necessario i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, per i quali andrà predisposto un idoneo piano di integrazione degli apprendimenti.

Inoltre il Collegio dei Docenti, nell'esercizio della propria autonomia, è chiamato ad integrare, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e a darne comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

Nella seduta del Collegio dei Docenti del 19.05.2020 si è provveduto a deliberare l'integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa, integrando i criteri di valutazione con l' all. 4 bis e condividendo i format documentali per procedere all'aggiornamento delle progettazioni di inizio anno scolastico e per individuare, ove necessario, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, per la conseguente predisposizione di un idoneo piano di integrazione degli apprendimenti.

Articolo 3 - Valutazione nel primo ciclo di istruzione

1. *La valutazione è condotta ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo.*
2. *Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo.*
3. *I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.*
4. *Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.*
5. *Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.*
6. *Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e si deroga all'articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto.*
7. *Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.*
8. *Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.*

L'art 3, nel richiamare al comma 1 l'applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone al comma 2 l'ammissione degli alunni alla classe successiva, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 dello stesso Decreto legislativo.

Significa che non trovano applicazione le seguenti norme, esplicitamente derogate:

Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria:

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione(art.3 c3).

Validità' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado:

1. Ai fini della validità' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività' oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (art.5 c1).

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo :

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più' discipline, il consiglio di classe può' deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. 3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più' discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività' alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (art.6 c 2, 3 e 4)

I docenti procedono, quindi, alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività' didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle modalità' deliberate dal collegio dei docenti; **gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più' discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione.**

Per questi alunni, ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il **piano di apprendimento individualizzato**, in cui indicare, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Restano ferme le disposizioni concernenti la certificazione delle competenze.

Con riferimento alla scuola secondaria di I grado, nei soli casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di **alcun elemento valutativo relativo all'alunno**, per cause non imputabili alle difficoltà' legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a **situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività' didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva.**

Articolo 5 - Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

1. *Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.*
2. *Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.*
3. *Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di*

specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.

- 4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.*

I piani educativi individualizzati ed i piani didattici personalizzati, ai quali fare riferimento per le valutazioni degli alunni ai quali afferiscono, sono opportunamente adattati per la d.ad. ed integrati, se necessario, con i piani di apprendimento individualizzati di cui all'articolo 6.

Articolo 6 - Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato

- 1. Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.*
- 2. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.*
- 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.*
- 4. Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.*
- 5. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.*
- 6. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.*

Per gli alunni delle classe intermedie, ammessi alla classe successiva, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.).

Nel P.A.I., per ciascuna disciplina, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Inoltre, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe, che nell'aggiornare le progettazioni di inizio anno scolastico hanno individuato delle attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.).

Tutte le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (P.I.A.), nonché al piano di apprendimento individualizzato (P.A.I.), **costituiscono attività didattica ordinaria e hanno**

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. Esse integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021. Inoltre, sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

L'O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 detta quindi specifiche misure sulla *valutazione degli esiti finali di apprendimento*, rese necessarie dalla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, **per l'A.S. 2019-20**

Un anno particolare, sotto tutti i punti di vista, che ha imposto la didattica a distanza, la cui valutazione non può non tenere conto della eccezionalità del momento, dei disagi di natura personale che l'emergenza epidemiologica ha comportato per le famiglie, della mancanza di strumentazione informatica o di connessione che ha impedito ad alcuni alunni la piena fruizione delle attività d.ad., e che ha creato difficoltà anche ad alcuni docenti. Nonostante la scuola si sia attivata per assegnare in comodato d'uso pc, tablet e altri dispositivi digitali mobili ad un certo numero di alunni che ne erano sprovvisti, non tutti hanno potuto usufruirne in tempi rapidi.

Alla luce delle condizioni in cui tutti, docenti, famiglie ed allievi, si sono trovati a dover operare, la valutazione degli apprendimenti relativa al secondo quadrimestre dovrà valorizzare i progressi emersi attraverso la pratica della d.a.d. premiando l'impegno profuso nello studio delle discipline nonché la regolarità e la qualità delle consegne, il metodo di studio acquisito. Al contempo, non potrà ulteriormente penalizzare quegli alunni già penalizzati dalla brusca interruzione della didattica in presenza e dalla perdita del luogo protetto, garantito e stimolante che è la scuola reale.

Il voto del primo quadrimestre resta il punto di riferimento rispetto al quale i risultati che la didattica a distanza ha evidenziato costituiscono solo un valore aggiunto ed eventualmente soltanto migliorativo. I Docenti singolarmente nel proprio ambito disciplinare eserciteranno il diritto-dovere della valutazione, nella quale dovranno confluire ed integrarsi con **ponderato equilibrio**, tutti gli elementi valutativi del percorso scolastico pregresso in presenza e a distanza e considerate tutte le variabili ineluttabilmente determinate dalla emergenza epidemiologica.

Ogni docente presenterà per la propria disciplina una proposta di voto che dovrà poi essere discussa, condivisa e fatta propria responsabilmente dal Consiglio di classe e dai docenti contitolari della classe.

Nella certezza di una scrupolosa lettura della intera O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 e di una approfondita riflessione anche sulla scorta delle note di cui alla presente, si porge l'augurio di poter affrontare con serenità e consapevolezza l'espletamento delle procedure di valutazione in sede di scrutinio finale dell'a.s. 2020.2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luisa Lo Manto

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93)